

TRIBUNALE FEDERALE ACI

SENTENZA N.31/18

Il Tribunale Federale ACI composto dal dr. Franco Morozzo della Rocca, presidente, dal cons. Roberto Bucchi, componente, dall'avv. Cristina Mori, componente, e dall'avv. Giuseppe Violante, componente, nella seduta del 6 novembre 2018 ha messo la seguente sentenza nel giudizio promosso con ricorso del 19.9.2018 dal sig. Lucio Cosimo GIOFFRE' (lic. int. n.338019), rappresentato e difeso dall'avv. Irene Cesena del Foro di Castrovillari, contro i sigg. Nicolò PEZZUTO (lic. int. n. 405019), rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Zinnari del Foro di Lecce, e Francesco RAGOZZINO, non costituito.

Fatto

Con ricorso del 19.9.2018 il sig. Lucio Cosimo Gioffré lamentava condotta di gara gravemente scorretta, con conseguente contatto, del conduttore Nicolò Pezzuto (concorrente il sig. Francesco Ragozzino) nel corso del Trofeo Super Cup disputato nei giorni 27/29 luglio 2018 sull'autodromo internazionale "Enzo e Dino Ferrari" (Imola): comportamento a causa del quale la sua autovettura aveva riportato gravi danni. Premesso che era rimasto estraneo alle decisioni del Giudice Unico e che era mancata la instaurazione di ufficio di un procedimento disciplinare, il ricorrente chiedeva che il Tribunale Federale accertasse la responsabilità disciplinare del sig. Nicolò Pezzuto per le commesse violazioni e lo condannasse in solido con il concorrente sig. Francesco Ragozzino alle sanzioni della sospensione delle licenze e dell'ammenda nella misura massima prevista dall'art. 227.8 lett. a) R.S.N.

Rilevata la competenza del Collegio quanto alla questione preliminare della legittimazione del ricorrente, con ordinanza emessa fuori udienza il presidente fissava per la relativa trattazione l'udienza del 6 novembre 2018, riservando al Collegio anche la questione preliminare della eventuale integrazione del contraddittorio. La Segreteria provvedeva per le comunicazioni di rito. All'udienza del 6.11.2018 nessuno è comparso per il ricorrente, né per l'intimato sig. Francesco Ragozzino. Il sig. Nicolò Pezzuto, comparso con l'assistenza dell'avv. Domenico Zinnari, ha svolto le sue difese, concludendo per la inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

Non vi è dubbio che l'azione esercitata dal ricorrente sig. Gioffré sia da qualificare come azione disciplinare. La domanda da lui proposta al Tribunale Federale si qualifica, infatti, per la *causa petendi* (comportamento gravemente scorretto dell'intimato Nicolò Pezzuto in violazione di norme di disciplina sportiva) e per il *petitum* (condanna egli intimati a sanzioni disciplinari a norma dell'art. 227.8 R.S.N.).

Nell'ordinamento sportivo in generale - ed in quello di ACI Sport in particolare - titolare della azione disciplinare è il Procuratore Federale: il quale è, perciò, parte necessaria nel processo disciplinare. Nella specie non vi è, tuttavia, motivo per ordinare l'integrazione del contraddittorio, essendo del tutto evidente la inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione del ricorrente.

Ai sensi dell'art. 44 Reg. Giust. l'esercizio dell'azione disciplinare spetta "*in via esclusiva*" al Procuratore Federale: la sua esclusiva legittimazione risulta, pertanto, testualmente dalla norma,





senza possibilità di diversa interpretazione. Ciò, peraltro, è conforme al sistema, nel quale il rapporto disciplinare è generalmente costruito come rapporto tra licenziato ed Ente di appartenenza: rapporto al quale il terzo, ancorché indirettamente interessato, è estraneo; sicché non è configurabile al riguardo una sua situazione "giuridicamente protetta".

Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile per difetto del potere di azione in capo al ricorrente.

Il Collegio ravvisa nella specie gli estremi per l'applicazione dell'art. 10, comma 1, reg. giust. Sport. Il ricorrente sig. Gioffré, infatti, ha attivato la Giustizia Sportiva arrogandosi un potere di azione in violazione delle prerogative del Procuratore Federale (al quale avrebbe più opportunamente potuto rivolgere le sue sollecitazioni). Se gli si può concedere, in mancanza di precedenti specifici, un margine di possibile errore in tale scelta, nessuna giustificazione può avere il suo comportamento processuale successivo alla comunicazione dell'ordinanza presidenziale che, con espresso riferimento al citato art. 44 e con la rimessione al Collegio delle sole questioni preliminari relative alla legittimazione, ha richiamato la sua attenzione sulla lettera inequivoca della norma. Il ricorrente, per contro, non ha ritenuto di rinunciare al suo ricorso, temerariamente impegnando il Tribunale Federale ed inducendo l'intimato a costituirsi ed a svolgere le sue difese. Il ricorrente va, dunque, condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in favore del sig. Nicolò Pezzuto in complessivi €. 990,00, di cui 900.00 per onorari, oltre accessori.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, visti gli artt. 44 e 10 Reg. Giust., dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente Gioffré Lucio Cosimo (lic. n. 338019) al pagamento delle spese di lite, liquidate in favore del resistente Pezzuto Nicolò (lic. n. 405019) in €. 990,00, di cui €. 900,00 per onorari, oltre IVA e previdenza forense.

Così deciso in Roma il 6 novembre 2018.

Il Presidente estensore
(F. Morozzo della Rocca)